

# COMUNE DI PIZZIGHETTONE

PROVINCIA DI CREMONA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 12 del 29/04/2025

### OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2025

L'anno **duemilaventicinque**, addì **ventinove** del mese di **Aprile** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze, adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

N.	Cognome e Nome	P	A
1	MOGGI LUCA	SI	
2	PINOTTI GIANLUCA	SI	
3	ALQUA' ANNA	SI	
4	BOCCOLI MARCO	SI	
5	PACILLI SARA	SI	
6	CASATI CRISTIANO GIOVANNI AUGUSTO	SI	
7	MAITTI MATTEO	SI	
8	SPELTA LAURA MARIA	SI	
9	BARILI SERGIO ANGELO	SI	
10	BISSOLOTTI GIANCARLO	SI	
11	MANCINELLI ELISA	SI	
12	DIOLI CLAUDIA	SI	
13	MELICCHIO MARCELLO		SI

Totale presenti **12**

Totale assenti **1**

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. **Dott.ssa Noviello Elena**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Luca Moggi** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2025**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Il Sindaco cede la parola all'assessore Alqua' che evidenzia la conferma del rapporto tra utenze domestiche e non.

**PREMESSO CHE:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2";
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

TENUTO CONTO che in Lombardia le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

RICHIAMATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per il quadriennio 2022/2025, predisposto dal soggetto gestore del servizio (ivi incluso il Comune), ed approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 29/04/2022;

RICHIAMATA la successiva revisione biennale 2024/2025 del PEF 2022/2025, approvata con deliberazione consiliare n. 18 del 24/04/2024;

TENUTO CONTO che il piano finanziario è corredata dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

RICHIAMATE:

- La deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif, introduttiva del Metodo Tariffario per il periodo regolatorio 2022/2025, che aveva previsto all'art. 8 la revisione obbligatoria del Piano Finanziario TARI con riferimento alle annualità 2024 e 2025;
- la deliberazione ARERA 389/2023/R/Rif con la quale venivano stabilite le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento.

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti revisionato per il biennio 2024/2025, predisposto dal soggetto gestore del servizio ed integrato dal Comune, approvato con la citata deliberazione C.C. n. 18/2024, il quale espone altresì la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

PRESO ATTO della procedura di validazione del piano finanziario, con esito positivo pervenuta con nota prot. n. 3602 del 15/04/2024 dalla ditta XANTO di Crema ditta specializzata e con profilo di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti, a cui è stato conferito incarico giusta determina n. 17 del 04/02/2022;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della TA.RI.;

VISTI, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprensivo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *"a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

ESAMINATE inoltre le *"Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013"*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 31 dicembre 2021 e aggiornate in data 28 gennaio 2022, le quali hanno chiarito che: *"Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard"*

*operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con la delibera n. 363/2021, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano finanziario. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e della delibera ARERA, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”;*

TENUTO CONTO che i costi inseriti nel Piano Finanziario del periodo 2024/2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, “*fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente*”;

RICHIAMATA la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: “*dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*

- a) *il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;*
- b) *le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione;*
- c) *le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*
- d) *le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente”;*

DATO ATTO che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 2/2021 è determinato come segue:

Totale costi del piano economico-finanziario	euro 696.190,00	-
Contributo MIUR istituzioni scolastiche	euro 3.308,00	-
Entrate da recupero evasione tributaria	euro 0,00	-
Entrate da procedure sanzionatorie	euro 0,00	-
Altre partite stabilite dall’ETC	euro 0,00	=
<b>Totale gettito TA.RI. 2025</b>	<b>euro 692.882,00</b>	

PRESO ATTO che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TA.RI. del vigente Regolamento per la disciplina della TA.RI., tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *"A decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"*;
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, stabilisce che la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

DATO ATTO CHE con Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2024, ai sensi dell'art. 151 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2025 è stato differito al 28/02/2025;

RICHIAMATE le seguenti delibere:

- Consiglio Comunale n. 58 in data 27/12/2024 di approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- Consiglio Comunale n. 59 in data 27/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TA.RI. relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "A" alla presente deliberazione, a costituirlne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 1, comma 688, della legge n. 147/2013, a norma del quale "*Il versamento [...] della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, [...]. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI [...].*";

VISTA la circolare n. 2/DF del 22/11/2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze - Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, che al punto n. 5.3.1 recita "*Per quanto riguarda la TARI, [...], si può ipotizzare, ad esempio, che il Comune – con il regolamento di disciplina del tributo o con un'apposita deliberazione annuale – stabilisca (a regime o, in ipotesi, per l'anno 2020) quali scadenze di versamento il 16 aprile, il 16 luglio, il 16 ottobre e il 16 dicembre. In questo caso, le prime tre rate della TARI per l'anno 2020 saranno dovute a titolo di acconto e andranno determinate in misura pari ad una percentuale, stabilita dall'ente locale, della tassa dovuta per l'anno 2019, mentre l'ultima rata dovrà essere calcolata, a saldo, sulla base delle tariffe stabilite per l'anno 2020 a condizione che la relativa deliberazione sia stata pubblicata entro il 28 ottobre 2020. [...]. Il sistema delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l'ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l'importo complessivo dovuto per ciascun anno. Qualora, dunque, le disposizioni regolamentari vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto meccanismo di versamento, le stesse andranno opportunamente adeguate, ferma restando, ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo.*";

CONSIDERATO CHE, a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta*

*pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";*

RICHIAMATO infine il vigente regolamento comunale per l'applicazione della TA.RI., ed in particolare i primi 3 commi dell'art. 29, che recitano:

1. *Il pagamento degli importi dovuti verrà effettuato con scadenza fino ad un massimo di 3 rate o in unica soluzione. Le rate di versamento della TARI, verranno stabilite con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, per ogni anno. Eventuali conguagli di anni precedenti possono essere riscossi anche in unica soluzione.*
2. *L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disgridi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune.*
3. *La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6/12/2011, n. 201.*

RILEVATA l'opportunità di modulare le scadenze di versamento della TA.RI. per l'esercizio 2025 applicando alle rate di acconto le tariffe del tributo per l'anno 2024 (stabilite con deliberazione consiliare n. 19 del 24/04/2024) ed alla rata di saldo le tariffe per l'anno 2025 stabilite con il presente atto, con il duplice obiettivo di:

- anticipare i flussi di cassa derivanti dai pagamenti delle rate di acconto del tributo;
- limitare il più possibile le rettifiche degli avvisi di pagamento del tributo in corso d'anno, demandando direttamente alla rata di saldo a conguaglio le variazioni intervenute dopo l'emissione degli acconti;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del settore finanziario, e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti

*Favorevoli n. 9*

*Contrari n. 0*

*Astenuti n. 3 (Bissolotti, Mancinelli e Dioli)*

legalmente espressi per alzata di mano

## **DELIBERA**

1. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.) relative all'anno 2025 di cui all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
3. di dare atto che alle tariffe TA.RI. deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di competenza nella misura del 5%;
4. di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.), viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;
5. di approvare le seguenti scadenze di versamento della TA.RI. relativamente all'anno d'imposta 2025:
  - Prima rata di acconto (*in ragione del 30% del dovuto annuo ed applicando le tariffe TA.RI. per l'anno 2024*): 30 giugno 2025
  - Seconda rata di acconto (*in ragione del 30% del dovuto annuo ed applicando le tariffe TA.RI. per l'anno 2024*): 10 settembre 2025
  - Rata di saldo (*a conguaglio del dovuto per tutto l'anno 2025 al netto degli acconti già emessi ed applicando le tariffe TA.RI. per l'anno 2025*): 2 dicembre 2025
6. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di renderla applicabile per l'anno d'imposta cui si riferisce, per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro il termine perentorio del 14/10/20245 allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28/10/2025, ai sensi dell'art. 1, commi 762 e 767, della Legge n. 160/2019.
7. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente, ad avvenuta esecutività dello stesso.

Successivamente,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti

*Favorevoli n. 9*

*Contrari n. 0*

*Astenuti n. 3 (Bissolotti, Mancinelli e Dioli)*

## **DELIBERA**

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di darne esecuzione.

Letto, confermato e sottoscritto

Sindaco  
Luca Moggi

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Noviello Elena

Registrato l'impegno di spesa all'intervento	n° Gestione C/R
Registrata la liquidazione all'intervento	n° Gestione C/R
Registrato l'accertamento alla risorsa	n° Gestione C/R
Il Responsabile di Ragioneria	
Dott. Matteo Belloni	

#### **ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :  
\_\_\_\_\_ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi RAP N° \_\_\_\_\_.

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Noviello Elena

#### **ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

- Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  
 Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Pizzighettone

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Noviello Elena